

la questione ed ha fatto richiedere, dal punto di vista giuridico e da quello fiscale, un parere al prof. De Gregorio ed al prof. Berliri. Anche da questi pareri si desume la possibilità dell' I.N.A. di utilizzare il fondo per congruaglio monetario con esonero fiscale. Ora è evidente, a suo avviso, che se il fondo viene impostato in bilancio senza dar luogo al prelievo, assumiamo una posizione di debolezza che non ci giova. Non si dovrebbe, quindi, esitare nella soluzione, perché se essa non fosse considerata valida allo stato della legislazione, le Superiori Autorità potrebbero richiederci una diversa impostazione di bilancio oppure potrebbero provvedere con una sanatoria proponendo apposito provvedimento.

Il Consigliere Santoro Passarelli conferma quanto già ebbe a dire su questo argomento. La questione di legittimità che si può sollevare è se la legge dell' 11 aprile 1955, n. 294, sia applicabile al bilancio 1954. Per lui non c'è dubbio. La questione fiscale invece non è più di legittimità, ma di opportunità, da considerarsi dal Consiglio di amministrazione nella sua responsabilità.